

SEPARAZIONE – I regali dei familiari se costanti e prolungati nel tempo vanno considerati ai fini della determinazione dell'assegno

Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza 10 giugno 2014 n. 13026

In materia di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chiede l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta nel corso della vita matrimoniale. Ciò in ragione dell'aspettativa, durata per tutto il tempo del matrimonio, di una futura acquisizione di reddito. Infatti, ai fini della quantificazione dell'assegno de qua, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è proprio quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante la vita matrimoniale, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente.

Nella fattispecie la Corte ha precisato che per valutare se in capo ad uno dei coniugi sorga o meno il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore dei coniugi.